

Principio di diritto n. 20

***OGGETTO: Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
Abuso del diritto: operazione di merger leveraged cash out***

L'operazione di *merger leveraged cash out*, in cui i soci persone fisiche di una società (*target*) rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono a un'altra società (*veicolo*) – partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli (soci di maggioranza) – che successivamente viene incorporata dalla *target*, consente di ottenere un vantaggio fiscale consistente nell'azzeramento della tassazione dell'incasso diretto (*i.e.* in assenza di rivalutazione e cessione delle partecipazioni) degli utili da parte dei soggetti cedenti.

Il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società *target*: partecipazione nella conduzione della società *target*, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società *target* in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la *governance* e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società *target*.

In queste circostanze, il vantaggio fiscale conseguito si pone in contrasto con la *ratio* delle disposizioni normative che disciplinano la rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni consistente nel favorire la circolazione delle stesse e

consiste nella possibilità di incassare gli utili della società *target* nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute.

Il suddetto vantaggio fiscale indebito non risulterà, comunque, effettivamente conseguito fintanto che non siano incassati i relativi pagamenti da parte del genitore cedente.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)